Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 10 aprile 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L **10.020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L **10 020** - Semestrale L. **5520**
Trimestrale L **3010** - Un fascicolo L **50**
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1958, n. 1294.

Misure per il 1958 del contributo di cui all'art. 22, lettera b), della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti gli articoli 22, lettera *b*), e 24, commi primo e quinto, della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Visto l'articolo unico, comma terzo, del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138;

Visto l'art. 1, comma primo, della legge 14 aprile 1956, n. 307;

Viste le proposte formulate dal Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti, ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136;

Sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1958, il contributo di cui all'art. 22, lettera *b*), della legge 22 novembre 1954, n. 1136, è stabilito, per ogni giornata di lavoro necessaria per la coltivazione del fondo o per l'allevamento od il governo del bestiame per ciascuna azienda condotta da coltivatori diretti soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro le malattie:

nella misura di L. 24 nelle Provincie di cui all'allegata tabella *A*;

nella misura di L. 18 nelle Provincie di cui all'allegata tabella *B*;

nella misura di L. 12 nelle rimanenti Provincie.

Art. 2.

Le tabelle allegate al presente decreto sono vistate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1958

GRONCHI

FANFANI — VIGORELLI — TAMBRONI — PRETI — ANDREOTTI — FERRARI AGGRADI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 19. — VILLA

TABELLA A

1 Ancona	12. Parma
2 Arezzo	13 Perugia
3. Belluno	14. Pisa
4. Como	15 Ravenna
5. Firenze	16 Siena
6. Forlì	17 Sondrio
7. Genova	18 Trento
8. Livorno	19. Treviso
9 Lucca	20. Varese
10 Milano	21. Venezia
11 Padova	

TABELLA B

1 Bologna	7. Modena
2. Cagliari	8. Pavia
3 Cremona	9. Pesaro
4 Gorizia	10 Pistoia
5. La Spezia	11. Terni
6. Macerata	12. Udine

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 dicembre 1958, n. **1295.**

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Sinni e Mercure, in provincia di Potenza, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Potenza in data 20 novembre 1957 per la classifica in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Sinni e Mercure, in provincia di Potenza, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Medio Agri e Sinni;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 3563 in data 15 settembre 1958 del Ministero dei lavori pubblici e n. 155617 in data 6 novembre 1958 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio costituito dal bacino dell'Alto Sinni e Mercure, ricadente in provincia di Potenza, esteso per ha. 54.122 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana del Medio Agri e Sinni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1958

GRONCHI

FERRARI AGGRADI — TOGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 giugno 1958, n. **1296.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile « C. Cornaro » di Venezia.

N. 1296. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale femminile « C. Cornaro » di Venezia, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 febbraio 1959, n. **123.**

Attribuzione della denominazione « Petrosa » ad una frazione del comune di Ceraso (provincia di Salerno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Ceraso (provincia di Salerno) in data 10 gennaio 1956, n. 16, con la quale è stato chiesto che alla frazione di quel Comune, comprendente le contrade Petrosa e Metoio, sia attribuita la denominazione « Petrosa »;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Salerno in data 13 dicembre 1957, n. 388, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito alla denominazione predetta;

Visto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

E' attribuita la denominazione « Petrosa » alla frazione del comune di Ceraso (provincia di Salerno) indicata nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 27. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1959, n. 124.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Policoro del comune di Montalbano Ionico (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 26 agosto e 14 novembre 1957, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti della frazione Policoro del comune di Montalbano Ionico (Matera) ha chiesto che la frazione medesima sia distaccata dal comune di Montalbano Ionico e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Policoro;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Montalbano Ionico in data 3 aprile 1958, n. 9, e del Consiglio provinciale di Matera in data 29 maggio 1958, n. 166, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale in parola;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere espresso dalla Prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 gennaio 1959, numero 14;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Policoro è distaccata dal comune di Montalbano Ionico e costituita in Comune distinto con capoluogo e denominazione Policoro e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Matera, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Montalbano Ionico ed il costituito comune di Policoro, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Montalbano Ionico.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Montalbano Ionico, che sarà inquadrato negli organici del comune di Policoro, sarà mantenuto *ad personam* il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958.

Nuovo ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per il personale con qualifica di « esperto » dipendente dai servizi dell'alimentazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, secondo e terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Viste le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visti gli articoli 11, primo comma, e 13, quarto e sesto comma, della legge 20 febbraio 1958, n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 374;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, il personale non di ruolo con qualifica di « esperto », dipendente dai servizi dell'alimentazione, è equiparato ai funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare i contributi in misura fissa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per il personale con qualifica di « esperto », dipendente dai servizi dell'alimentazione, di cui alla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, sono ragguagliati alle misure fisse stabilite dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dalle date previste nelle allegate tabelle *A*, *B* e *C*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1959
Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 145

TABELLA *A*

(In vigore dal 1° gennaio 1958 al 31 marzo 1958)

Personale « Esperto » dipendente dai servizi dell'alimentazione di cui all'art 2, lettera b, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945

	CATEGORIA			
	Esperto di 1ª classe	Esperto di 2ª classe	Esperto di 3ª classe	Esperto di 4ª classe
Classe di contribuzione	13ª	13ª	12ª	10ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 281)	240	240	218	176
Contributi mensili:				
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati:				
a carico dell'Amministrazione	14.183	10.695	8.680	7 053
a carico del dipendente	7.045	5.313	4.312	3.503
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	4.758	3.588	2.912	2.366
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	5.307	4.002	3.248	2.639
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	275	207	168	137
Totale contributo mensile	31.568	23.805	19.320	15.698
A carico dell'Amministrazione	24.523	18.492	15.008	12.195
A carico del dipendente	7.045	5.313	4.312	3.503

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *B*

(In vigore dal 1° aprile 1958 al 31 maggio 1958)

Personale « Esperto » dipendente dai servizi dell'alimentazione di cui all'art 2, lettera b, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945

	CATEGORIA			
	Esperto di 1ª classe	Esperto di 2ª classe	Esperto di 3ª classe	Esperto di 4ª classe
Classe di contribuzione	14ª	12ª	11ª	9ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55)	260	218	196	158
Contributi mensili				
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati				
a carico dell'Amministrazione	14 183	10.695	8 680	7.053
a carico del dipendente	7.045	5.313	4.312	3.503
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	4.758	3.588	2.912	2.366
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	5 307	4.002	3.248	2.639
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	275	207	168	137
Totale contributo mensile	31.568	23.805	19.320	15.698
A carico dell'Amministrazione	24.523	18.492	15.008	12.195
A carico del dipendente	7.045	5.313	4.312	3.503

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA C
(In vigore dal 1° giugno 1958)

Personale « Esperto » dipendente dai servizi dell'alimentazione di cui all'art 2, lettera b, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945

	CATEGORIA			
	Esperto di 1ª classe	Esperto di 2ª classe	Esperto di 3ª classe	Esperto di 4ª classe
Classe di contribuzione	14ª	12ª	11ª	9ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55)	260	218	196	158
Contributi mensili:				
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per la assistenza di malattia ai pensionati				
a carico dell'Amministrazione .	14.183	10.695	8.680	7.053
a carico del dipendente .	7.045	5.313	4.312	3.503
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi .	4.209	3.174	2.576	2.093
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	4.758	3.583	2.912	2.366
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	275	207	168	137
Totale contributo mensile . . .	30.470	22.977	18.648	15.152
A carico dell'Amministrazione .	23.425	17.664	14.336	11.649
A carico del dipendente	7.045	5.313	4.312	3.503

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(1483)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958.

Nuovo ragguaglio in misura fissa dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le categorie di impiegati e salariati non di ruolo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 17, terzo comma, e 21, comma secondo e terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Viste le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visti gli articoli 11, primo comma, e 13, quarto e sesto comma, della legge 20 febbraio 1958. n. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 372;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, n. 374;

Ritenuta, pertanto, la necessità di adeguare i contributi in misura fissa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1956;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I contributi di cui all'art. 16, comma primo, ed all'art. 21, comma secondo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1124, dovuti per le categorie di impiegati e salariati non di ruolo dello Stato, sono ragguagliati nelle misure fisse stabilite dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e *I*, allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, con effetto dalle date previste nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, *F*, *G*, *H* e *I*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1958

GRONCHI

VIGORELLI — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1959
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 144

TABELLA *A*

(In vigore dal 1° gennaio 1958 al 31 marzo 1958)

IMPIEGATI

	CATEGORIE				
	I-A	I-B	II	III	IV
Classe di contribuzione	7ª	6ª	6ª	5ª	5ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218)	120	104	104	92	92
Contributo mensile:					
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:					
a carico dell'Amministrazione	3.953	3.619	3.333	3.100	2 945
a carico del dipendente	1.963	1.798	1.655	1.540	1.463
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.326	1.214	1.118	1 040	988
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.479	1.355	1.247	1 160	1.102
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	76	70	65	60	57
Totale contributo mensile	8.797	8.056	7.418	6.900	6 555
A carico dell'Amministrazione	6 834	6.253	5 763	5 360	5 092
A carico del dipendente	1.963	1.798	1.655	1.540	1 463

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

VIGORELLI

TABELLA *B*

(In vigore dal 1° gennaio 1958 al 31 marzo 1958)

SALARIATI

retribuiti per tutti i giorni dell'anno con paga liquidata per 30 giorni

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat special	2ª cat qualif.	3ª cat comuni	4ª cat manov	5ª cat appren	6ª cat operaie special	7ª cat operaie comuni
Classe di contribuzione	8ª	7ª	7ª	7ª	7ª	6ª	7ª	6ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 4 aprile 1952, n 218)	136	120	120	120	120	104	120	104
Contributo mensile:								
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati								
a carico dell'Amministrazione	4 883	4.418	4.185	3 953	3 953	3 255	3.953	3.720
a carico del dipendente	2 425	2 194	2.079	1 963	1.963	1 617	1 963	1.848
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1 638	1.482	1.404	1.326	1 326	1 092	1.326	1.248
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1 827	1 653	1 566	1 479	1.479	1 218	1.479	1.392
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	94	85	81	76	76	63	76	72
Totale contributo mensile	10.867	9 832	9 315	8.797	8 797	7 245	8.797	8.280
A carico dell'Amministrazione	8 442	7 638	7.236	6 834	6 834	5 628	6.834	6.432
A carico del dipendente	2 425	2.194	2.079	1 963	1.963	1.617	1.963	1 848

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

VIGORELLI

TABELLA C

(In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1957 fino al primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 marzo 1958)

SALARIATI
retribuiti per tutti i giorni dell'anno o con retribuzione per le sole giornate lavorative

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat. special	2ª cat qualif.	3ª cat. comuni	4ª cat manov	5ª cat. appren.	6ª cat operaie special	7ª cat operaie comuni
Classe di contribuzione								
operai retribuiti settimanalmente per 6 giorni	7ª	6ª	6ª	6ª	6ª	5ª	6ª	6ª
operai retribuiti settimanalmente per 7 giorni	8ª	7ª	7ª	7ª	7ª	6ª	7ª	6ª
Valore della marca settimanale (Tabella *B*, n 1, allegata alla legge 4 marzo 1952, n 218)								
operai retribuiti settimanalmente per 6 giorni	27	24	24	24	24	21	24	24
operai retribuiti settimanalmente per 7 giorni	31	27	27	27	27	24	27	24
Contributo giornaliero.								
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	162,75	147,25	139,50	131,75	131,75	108,50	131,75	124 —
a carico del dipendente	80,85	73,15	69,30	65,45	65,45	53,90	65,45	61,60
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	54,60	49,40	46,80	44,20	44,20	36,40	44,20	41,60
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	60,90	55,10	52,20	49,30	49,30	40,60	49,30	46,40
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori .	3,15	2,85	2,70	2,55	2,55	2,10	2,55	2,40
Totale contributo giornaliero	362,25	327,75	310,50	293,25	293,25	241,50	293,25	276 —
A carico dell'Amministrazione	281,40	254,60	241,20	227,80	227,80	187,60	227,80	214,40
A carico del dipendente	80,85	73,15	69,30	65,45	65,45	53,90	65,45	61,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *D*

(In vigore dal 1° aprile 1958 al 31 maggio 1958)

IMPIEGATI

	CATEGORIE				
	I-A	I-B	II	III	IV
Classe di contribuzione	6ª	5ª	5ª	4ª	4ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55)	104	92	92	76	76
Contributo mensile					
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati.					
a carico dell'Amministrazione	3 953	3.619	3.333	3.100	2.945
a carico del dipendente	1 963	1.798	1 655	1.540	1.463
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1 326	1.214	1.118	1.040	988
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1 479	1.355	1.247	1.160	1.102
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	76	70	65	60	57
Totale contributo mensile . . .	8 797	8 056	7 418	6 900	6.555
A carico dell'Amministrazione . .	6 834	6 258	5.763	5.360	5.092
A carico del dipendente	1.963	1.798	1.655	1.540	1.463

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *E*

(In vigore dal 1° aprile 1958 al 31 maggio 1958)

SALARIATI

retribuiti per tutti i giorni dell'anno con paga liquidata per 30 giorni

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat. special	2ª cat. qualif.	3ª cat. comuni	4ª cat. manov.	5ª cat. appren.	6ª cat. operaie special	7ª cat. operaie comuni
Classe di contribuzione	7ª	6ª	6ª	6ª	6ª	5ª	6ª	5ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55) . . .	120	104	104	104	104	92	104	92
Contributo mensile:								
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	4 883	4.418	4.185	3.953	3.953	3.255	3.953	3.720
a carico del dipendente	2.425	2.194	2.079	1.963	1.963	1.617	1.963	1.848
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . .	1.638	1.482	1.404	1.326	1.326	1.092	1.326	1.248
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.827	1.653	1.566	1.479	1.479	1.218	1.479	1.392
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori . .	94	85	81	76	76	63	76	72
Totale contributo mensile	10.867	9.832	9.315	8.797	8.797	7.245	8.797	8.280
A carico dell'Amministrazione	8.442	7.638	7.236	6.834	6.834	5.628	6.834	6.432
A carico del dipendente	2.425	2.194	2.079	1.963	1.963	1.617	1.963	1.848

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *F*

(In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 marzo 1958 fino al primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 maggio 1958)

SALARIATI

retribuiti per tutti i giorni dell'anno con retribuzione per le sole giornate lavorative

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat. special	2ª cat. qualif.	3ª cat. comuni	4ª cat. manov.	5ª cat. appren	6ª cat. operaie special	7ª cat. operaie comuni
Classe di contribuzione:								
operai retribuiti settimanalmente per 6 giorni	6ª	5ª	5ª	5ª	5ª	4ª	5ª	5ª
operai retribuiti settimanalmente per 7 giorni	7ª	6ª	6ª	6ª	6ª	5ª	6ª	5ª
Valore della marca settimanale (Tabella *B* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55):								
operai retribuiti settimanalmente per 6 giorni	24	21	21	21	21	18	21	21
operai retribuiti settimanalmente per 7 giorni	27	24	24	24	24	21	24	21
Contributo giornaliero:								
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	162,75	147,25	139,50	131,75	131,75	108,50	131,75	124 —
a carico del dipendente	80,85	73,15	69,30	65,45	65,45	53,90	65,45	61,60
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi . .	54,60	49,40	46,80	44,20	44,20	36,40	44,20	41,60
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	60,90	55,10	52,20	49,30	49,30	40,60	49,30	46,40
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori . .	3,15	2,85	2,70	2,55	2,55	2,10	2,55	2,40
Totale contributo giornaliero	362,25	327,75	310,50	293,25	293,25	241,50	293,25	276 —
A carico dell'Amministrazione	281,40	254,60	241,20	227,80	227,80	187,60	227,80	214,40
A carico del dipendente	80,85	73,15	69,30	65,45	65,45	53,90	65,45	61,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA G
(In vigore dal 1° giugno 1958)

IMPIEGATI

	CATEGORIE				
	I-A	I-B	II	III	IV
Classe di contribuzione	6ª	5ª	5ª	4ª	4ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55)	104	92	92	76	76
Contributo mensile					
1) per il Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati					
a carico dell'Amministrazione	3 953	3 619	3.333	3.100	2 945
a carico del dipendente	1 963	1.798	1.655	1.540	1 463
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.173	1.074	989	920	874
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1.326	1.214	1.118	1 040	938
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	76	70	65	60	57
Totale contributo mensile	8.491	7 775	7 160	6 660	6 327
A carico dell'Amministrazione	6.528	5.977	5 505	5.120	4.864
A carico del dipendente	1.963	1.798	1.655	1.540	1.463

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *H*
(In vigore dal 1° giugno 1958)

OPERAI

incaricati stabili o provvisori con paga liquidata per 30 giornate

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat. special	2 cat. qualif.	3ª cat. comuni	4ª cat. manov.	5ª cat. appren.	6ª cat. operaie special	7ª cat. operaie comuni
Classe di contribuzione	7ª	6ª	6ª	6ª	6ª	5ª	6ª	5ª
Valore della marca mensile (Tabella *A* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n. 55)	120	104	104	104	104	92	104	92
Contributo mensile:								
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati								
a carico dell'Amministrazione	4 883	4 418	4.185	3 953	3 953	3.255	3.953	3.720
a carico del dipendente	2.425	2.194	2.079	1.963	1.963	1.617	1.963	1.848
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi	1.449	1 311	1.242	1.173	1.173	966	1.173	1.104
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	1 638	1.482	1.404	1.326	1.326	1.092	1.326	1.248
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori	94	85	81	76	76	63	76	72
Totale contributo mensile	10 489	9.490	8.991	8 491	8.491	6.993	8.491	7.992
A carico dell'Amministrazione	8 064	7.296	6.912	6 528	6.528	5.376	6.528	6.144
A carico del dipendente	2 425	2.194	2.079	1.963	1.963	1.617	1.963	1.848

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

TABELLA *I*
(In vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 7 maggio 1958)

SALARIATI
retribuiti per tutti i giorni dell'anno o con retribuzione per le sole giornate lavorative

	CATEGORIE							
	Capi operai	1ª cat. special	2ª cat. qualif.	3ª cat. comuni	4ª cat. manov.	5ª cat. appren.	6ª cat. operaie special.	7ª cat. operaie comuni
Classe di contribuzione:								
operai retribuiti settimanalmente per 6 giorni	6ª	5ª	5ª	5ª	5ª	4ª	5ª	5ª
operai retribuiti settimanalmente per 7 giorni	7ª	6ª	6ª	6ª	6ª	5ª	6ª	5ª
Valore della marca settimanale (Tabella *B* allegata alla legge 20 febbraio 1958, n 55):								
operai retribuiti settimanalmente per 6 giorni	24	21	21	21	21	18	21	21
operai retribuiti settimanalmente per 7 giorni	27	24	24	24	24	21	24	21
Contributo giornaliero:								
1) per il Fondo per lo adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati:								
a carico dell'Amministrazione	162,75	147,25	139,50	131,75	131,75	108,50	131,75	124 —
a carico del dipendente	80,85	73,15	69,30	65,45	65,45	53,90	65,45	61,60
2) per l'assicurazione contro la tubercolosi .	48,30	43,70	41,40	39,10	39,10	32,20	39,10	36,80
3) per l'assicurazione contro la disoccupazione	54,60	49,40	46,80	44,20	44,20	36,40	44,20	41,60
4) per l'assistenza agli orfani dei lavoratori . .	3,15	2,85	2,70	2,55	2,55	2,10	2,55	2,40
Totale contributo giornaliero . .	349,65	316,35	2 9,70	283,05	283,05	233,10	283,05	266,40
A carico dell'Amministrazione .	268,80	243,20	230,40	217,60	217,60	179,20	217,60	204,80
A carico del dipendente	80,85	73,15	69,30	65,45	65,45	53,90	65,45	61,60

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

(1482)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1958.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni e aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione e di esportazione temporanea;

Visti i decreti Ministeriali 18 aprile 1958 e 24 giugno 1958, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente il 21 maggio 1958 (registro n. 14, foglio n. 16) ed il 23 luglio 1958 (registro n. 20, foglio n. 163);

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni e le esportazioni temporanee nella seduta del 5 dicembre 1958;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, istituite o prorogate per ultimo con i controsegnati provvedimenti:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Provvedimento che prevede la concessione da prorogare	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Apparecchi da registrazione, per la registrazione di esecuzioni di orchestre e di solisti (con validità fino al 6 gennaio 1959)	Decreto Ministeriale 24 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 settembre 1958)	7 gennaio 1959	6 luglio 1959
2. Heptacloro e malathion, per la fabbricazione di insetticidi domestici ed agricoli, liquidi ed in polvere (con validità fino al 30 gennaio 1959).	Decreto Ministeriale 24 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 settembre 1958).	31 gennaio 1959	30 luglio 1959
3. Legno di faggio, greggio, e/o semilavorato, per essere impiegato nella fabbricazione di spole per navette e di altri accessori per macchine tessili (con validità fino al 27 gennaio 1959).	Decreto Ministeriale 24 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 settembre 1958).	28 gennaio 1959	27 luglio 1959
4. Olio di semi, per essere impiegato nella produzione della maionese (con validità fino al 9 gennaio 1959).	Decreto Ministeriale 24 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n 220 dell'11 settembre 1958)	10 gennaio 1959	9 luglio 1959
5. Polistirolo espanso (prodotto di polimerizzazione in pezzi o in polvere senza plastificante), per la trasformazione in blocchi, tubi, profilati, lastre e fogli (con validità fino al 3 gennaio 1959).	Decreto Ministeriale 18 aprile 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 3 luglio 1958).	4 gennaio 1959	3 luglio 1959
6. Tappi aspersori in banda stagnata, per essere incorporati quali parti di scatole in lamiera di ferro stagnata (con validità fino all'11 gennaio 1959).	Decreto Ministeriale 24 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n 220 dell'11 settembre 1958).	12 gennaio 1959	11 luglio 1959
7. Xilolo raffinato, per la fabbricazione di insetticidi, per l'agricoltura e per la disinfezione di comunità, di aggregati urbani, ecc. (con validità fino al 30 gennaio 1959).	Decreto Ministeriale 24 giugno 1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 220 dell'11 settembre 1958).	31 gennaio 1959	30 luglio 1959

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1958

Il Ministro per il commercio con l'estero
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1959
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 106. — BENNATI

(1967)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Consolidamento dell'abitato della frazione Cittadella del Capo del comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento della frazione Cittadella del Capo del comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato della frazione Cittadella del Capo del comune di Bonifati, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a' termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1959
Registro n. 12, *foglio n.* 398

(1972)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Consolidamento degli abitati di Parenti e delle frazioni Cavallerizzo e San Giacomo del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8:

Provincia di Cosenza:

Parenti;

Cavallerizzo e San Giacomo, frazioni del comune di Cerzeto

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti addì 24 marzo 1959
Registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 400

(1970)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1959.

Consolidamento dell'abitato di Castroregio, in provincia di Cosenza, a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato di Castroregio, in provincia di Cosenza, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato di Castroregio, in provincia di Cosenza, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della succitata legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1959

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1959
Registro n. 12, foglio n. 399

(1971)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1957, con il quale il Prefetto di Rovigo è stato nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo;

Considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione dei normali organi amministrativi della Camera in parola;

Decreta:

Il rag. Mario Marini è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rovigo.

Il prefetto della Provincia disporrà, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, i provvedimenti per la nomina dei componenti della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 marzo 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(1969)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 marzo 1959.

Importazione dei ruminanti e suini, delle loro carni fresche, refrigerate e congelate.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza 21 febbraio 1957, con la quale veniva vietata l'importazione dalla Francia dei ruminanti e dei suini nonchè delle loro carni fresche, refrigerate e congelate;

Vista la propria ordinanza 6 giugno 1957, con cui, a parziale deroga del divieto disposto con la ordinanza 21 febbraio 1957, veniva consentita l'importazione dalla Francia delle carni dei ruminanti e dei suini, fresche, refrigerate e congelate purchè destinate a stabilimenti per la preparazione di carni in scatola e per la confezione di insaccati cotti;

Considerato che non sussistono più le ragioni che determinarono le restrizioni di cui alle citate ordinanze per l'evoluzione in senso favorevole delle condizioni sanitarie degli allevamenti francesi nei riguardi dell'afta epizootica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza 21 febbraio 1957, relativa al divieto dell'importazione dalla Francia dei ruminanti, dei suini e delle loro carni fresche, refrigerate e congelate nonchè l'ordinanza 6 giugno 1957, relativa alla importazione condizionata delle carni dalla stessa provenienza, sono revocate.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed avrà immediata applicazione.

Roma, addì 31 marzo 1959

Il Ministro: GIARDINA

(2017)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche,

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti,

Esaminati i pareri delle competenti autorità,

Sentito il parere della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione,

Determina:

1. — Per il periodo 1° maggio-31 agosto 1959 i noli massimi di terza classe, con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti, da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Sud America:		
Brasile	L.	142 000
Plata	»	153 000
Centro America Sud Pacifico:		
La Guaira	L.	140 000
Barranquilla-Cristobal	»	152 000
Buenaventura-Puna Guayaquil	»	189 000
Callao-Habana-Acapulco	»	205 000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	232 000
Nord Pacifico		
Punta Arenas di Corinto-La Libertad-San Jose de Guatemala	L.	184 000
Los Angeles-San Francisco	»	220 000
Vancouver	»	231 000
Sud Africa:		
Mombasa-Zanzibar	L.	127 000
Beira	»	132.000
Durban	»	137 000
Capetown	»	141 000
Australia:		
Fremantle	L.	250 000
Melbourne Adelaide	»	256 000
Sydney	»	262 000
Brisbane	»	268.000
Cairns	»	277.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Federico C. », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Europa », « Roma » e « Sydney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di L. 5000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di L. 20 000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di L. 20 000.

2. — Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente n. 1, i noli vengono fissati come segue:

Sud America.		
Brasile	L.	135 000
Plata	»	145 000
Centro America-Sud Pacifico:		
La Guaira	L.	133 000
Barranquilla-Cristobal	»	144 000
Buenaventura-Puna Guayaquil	»	180 000
Callao Habana-Acapulco	»	195 000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	221 000
Nord Pacifico		
Punta Arenas di Corinto La Libertad-San Jose de Guatemala	L.	176 000
Los Angeles-San Francisco	»	209 000
Vancouver	»	219 000
Sud Africa		
Mombasa Zanzibar	L.	121 000
Beira	»	125 000
Durban	»	129 000
Capetown	»	132 000
Australia:		
Fremantle	L.	220000
Melbourne Adelaide	»	236 000
Sydney	»	241 000
Brisbane	»	246 000
Cairns	»	255 000

3. — In aggiunta ai noli di cui sopra, vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

L. 25 000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di due posti, la cubatura individuale non inferiore a mc. 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità;

L. 20 000 per le stesse sistemazioni in cabine comuni da tre a sei posti.

La maggiorazione si applica alle navi di ogni categoria;

L. 24 000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, se si tratti delle navi riconosciute di categoria superiore di cui agli ultimi due comma del punto 1;

L. 20 000 per le stesse sistemazioni nelle altre navi.

Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. — In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923, e successive modifiche.

5. — Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di L. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide, ove la nave non faccia scalo in quel porto. Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. — Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 4 aprile 1959

Il direttore generale: GUIDO BORGA

(1976)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 14 febbraio 1959, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (cap. nom.)	Ammontare interessi arrotondato (cap. nom.)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	Data 14-2-1959 N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire		
	Opera per la valorizzazione della Sila													
1	BERLINGIERI Anselmo fu Annibale, proprietario, e MISCIATELLI Lidia, fu Francesco, maritata ONETO, usufruttuaria in parte	22- 9-50	758	21- 6-55	226	30- 9-55	5316/3220	12- 3-59	5	206	48.720.000	11.545.000	Cassa Risp. di Calabria Sede di Cosenza	Cosenza
2	GALLUCCIO Giuseppina fu Nicola, maritata ESSER	25- 7-50	514	15- 7-54	225	30- 9-54	5198/3102	12- 3-59	5	207	56.220.000	10.770.000	Id. Id.	Id.
3	MOTTOLA Francesco Saverio fu Antonio	15- 7-51	679	11- 4-55	148	30- 6-55	5317/3221	12- 3-59	5	208	15.160.000	2.795.000	Id. Id.	Id.
4	MOTTOLA Francesco Saverio fu Antonio	12- 8-51	852	21- 6-55	198	29- 8-55	5318/3222	12- 3-59	5	209	32.935.000	6.185.000	Id. Id.	Id.
5	PREVER Viola fu Giovanni	22- 9-50	764	24-12-54	59	12- 3-55	5396/3300	12- 3-59	5	210	5.265.000	1.115.000	Id. Id.	Id.
6	RIZZUTI Antonio fu Natale	18-12-51	1417	9-11-55	20	25- 1-56	5319/3223	12- 3-59	5	211	2.035.000	335.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 25 marzo 1959

Visto, p. il Ministro SCARASCIA

(1758)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione alla « Casa sollievo della sofferenza », in San Giovanni Rotondo, ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere religiose e laiche.

Con decreto in data 5 giugno 1958 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la « Casa sollievo della sofferenza », in San Giovanni Rotondo, viene autorizzata ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere religiose e laiche, comprendente anche un terzo anno di insegnamento per la abilitazione alle funzioni direttive.

(2033)

Autorizzazione alla « Casa sollievo della sofferenza », in San Giovanni Rotondo, ad istituire una scuola professionale per *assistenti sanitarie visitatrici*.

Con decreto in data 5 giugno 1958 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la « Casa sollievo della sofferenza », in San Giovanni Rotondo, è stata autorizzata ad istituire una scuola professionale per assistenti sanitarie visitatrici.

(2024)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato sito in La Capannuccia di Scandicci (Firenze).

Con decreto Ministeriale n 300 8 60176 in data 4 marzo 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad acquistare per il prezzo di L. 480 000, dal Demanio dello Stato un fabbricato sito in La Capannuccia di Scandicci (Firenze), già di proprietà dell'ex partito nazionale fascista, indicato nel catasto urbano alla sezione *A* n. 2456/1831 da adibirsi a Centro assistenziale

(1884)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito in Montevarchi (Arezzo).

Con decreto Ministeriale n 300 8 60179 in data 9 marzo 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Montevarchi (Arezzo) di un appezzamento di terreno della superficie di mq 1539 sito in Montevarchi, indicato nel catasto comunale di Montevarchi, foglio 6, particella 174 (derivante dalle particelle 174/*A* di mq 1475, del catasto terreni, e particella n 175/*B* di mq 64 del catasto fabbricati), del valore di L. 3 078 000 da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino alle seguenti condizioni:

a) di costruire la Casa della Madre e del Bambino,

b) di retrocedere il terreno occorrente, in caso di ampliamento della confinante via Piave,

c) di costruire un muro di confine alto cm 60, con sovrapposta rete metallica, tra il terreno e la proprietà Cappelletti.

(1885)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di una striscia di terreno antistante la Casa della Madre e del Bambino di Cerignola.

Con decreto Ministeriale n 300 8 60234 in data 4 marzo 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Cerignola (Foggia) di una striscia di terreno della superficie di mq 180 circa, già facente parte della sede stradale antistante la locale Casa della Madre e del Bambino sulla via XX Settembre, da utilizzarsi per l'ampliamento del terreno adibito a giardino della Casa della Madre e del Bambino.

(1886)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della *maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione* disposta dal comune di Mazara del Vallo (Trapani) di un'area edificatoria, ubicata in rione Trasmazaro.

Con decreto Ministeriale n 300 8 60130 in data 4 marzo 1959, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Mazara del Vallo (Trapani) di un'area edificatoria di complessivi mq 1548, ubicata nel rione Trasmazaro, di forma quasi rettangolare, confinante con la via Sansone per ml. 46 e via Gramsci per circa ml. 35, riportata alle particelle 80-*b*, 83-*B*, 84-*b*, e porzione b della strada non catastata, del foglio 188 del nuovo catasto terreni del comune di Mazara del periziato valore di L 6 192 000, da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(1883)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizi fonotelegrafici

In data 2 maggio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'ufficio locale di Cadine (Trento), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Trento, mediante il circuito distinto con il n. 4572.

(1782)

In data 4 ottobre 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico presso l'agenzia postale di Brentonico (Trento), in collegamento con l'ufficio telegrafico di Rovereto, mediante il circuito distinto con il n. 4733.

(1783)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di vecchio argine abbandonato, lungo la sponda destra del torrente Crostolo, in località S. Vittoria, del comune di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto 4 febbraio 1959, n 118, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di vecchio argine abbandonato, lungo la sponda destra del torrente Crostolo, in località S Vittoria del comune di Gualtieri (Reggio Emilia), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio 41, mappali 2435/*b* (Ha 0 05 95), 4085/*b* (Ha 0 04 11), 4086 (Ha 0 02 22) e 2440 (Ha 0 00 40), di complessivi Ha 0 12 68, ed indicato nella planimetria 31 luglio 1957, in scala 1 2000, rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1775)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni abbandonati degli alvei dei torrenti Longhella e Ghebbo, in comune di Nove (Vicenza).

Con decreto 4 febbraio 1959, n. 111, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei terreni abbandonati degli alvei dei torrenti Longhella e Ghebbo, in comune di Nove (Vicenza), segnati nel catasto dello stesso Comune al foglio 3, mappali 168 (mq. 3 860), 169 (mq. 2275), 170 (mq 2410), al foglio 4, mappale 422 (mq 906); al foglio 5, mappali 322 (mq 4460), 323 (mq 660), 324 (mq 1215); al foglio 7, mappali 262 (mq 1890), 263 (mq 3045) e al foglio 9, mappale 102 (mq 930), di complessivi mq. 21 651, ed indicati nelle planimetrie 11 giugno 1947 e 11 giugno 1957, dell'Ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetrie che fanno parte integrante del decreto stesso.

(1776)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Vicenza

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 dicembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1959, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 49, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Vicenza.

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1974)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Perugia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 novembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1959, registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 50, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Perugia, unitamente ad un testo di norme di attuazione del piano stesso.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(1975)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Silvano Marchi, nato a Pisa il 10 luglio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze matematiche rilasciatogli dall'Università di Padova a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1940-41.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(1798)

Il dott. Giancarlo Del Vecchio, nato a Roma il 25 aprile 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Roma a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1940-41.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(1686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 81

Corso dei cambi del 9 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,55	620,60	620,61	620,60	620,60	—
$ Can.	644,55	644,25	643 —	643,25	643 —	644,70	643,25	644,25	644,25	—
Fr. Sv.	143,67	143,68	143,68	143,67	143,67	143,69	143,675	143,60	143,67	—
Kr. D.	90,19	90,19	90,20	90,1925	90,15	90,20	90,195	90,20	90,18	—
Kr. N.	87,23	87,24	87,24	87,245	87,25	87,23	87,255	87,25	87,24	—
Kr. Sv.	119,99	119,98	120 —	119,995	119,97	120 —	119,99	120 —	120 —	—
Fol.	164,51	164,50	164,51	164,51	164,51	164,50	164,51	164,50	164,51	—
Fr. B.	12,43	12,433	12,435	12,435	12,434	12,43	12,434	12,42	12,43	—
Fr. Fr.	126,59	126,58	126,57	126,59	126,585	126,59	126,585	126,60	126,59	—
Lst.	1747,97	1747,30	1747,375	1747,50	1747,60	1747,25	1747,60	1747,30	1747,20	—
Dm. occ.	148,45	148,45	148,45	148,445	148,45	148,45	148,45	148,45	148,44	—
Scell. Austr.	23,99	23,9805	23,995	23,995	23,995	23,99	23,995	23,97	23,99	—

Media dei titoli del 9 aprile 1959

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	72,925
Id. 3,50 % 1902	71,85
Id. 5 % 1935	101,775
Redimibile 3,50 % 1934	91,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,95
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,15
Id. 5 % 1936	99,875
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104 85
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 aprile 1959

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,605
1 Dollaro canadese	643,25
1 Franco svizzero	143,672
1 Corona danese	90,194
1 Corona norvegese	87,25
1 Corona svedese	119,992
1 Fiorino olandese	164,51
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126,587
1 Lira sterlina	1747,55
1 Marco germanico	148,447
1 Scellino austriaco	23,995

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato,

Decreta

Art 1

(*Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione*)

E' indetto un concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 58 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo d'età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti dallo impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo è elevato

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto legge 21 agosto 1937, n 1542, art 23, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n 1),

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto legge 2 giugno 1936, n 1172),

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto legge 8 luglio 1941, n 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952 n 93)

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, tenuto conto del disposto dell'art 2 della legge 23 febbraio 1952, n 93,

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n 467, art 4, decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, art 7),

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n 320, art 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1768, decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n 1815, art 2, decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art 1, decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n 212),

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, art 3),

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n 241),

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie,

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885),

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n 104 art 1)

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n 137, artt 1, 2 e 31),

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n 137, articoli 1, 2 e 31),

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n 137, articoli 1, 2 e 31),

3) a trentanove anni

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1936, n 116),

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n 233, art 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n 267 art 4),

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, articolo 5),

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n 467, art 1, decreto legislativo 19 marzo 1948 n 241 art 2)

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n 135, art 1 e legge 3 giugno 1950, n 375, articoli 2 e 9),

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n 1180, articoli 6 e 7),

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n 539 e legge 24 febbraio 1953, n 142, art 18),

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952),

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, numero 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *A* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

5) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

I benefici di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6, che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2

(*Domanda di ammissione*)

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio dell'ispettorato del lavoro - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200, secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) in quale delle sedi, indicate nel primo comma del successivo art. 3, intendano sostenere le prove scritte.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3

(*Diario prove di esame e comunicazioni*)

Le prove scritte avranno luogo a Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo e Cagliari nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale si riserva la facoltà di sopprimere, tra le sedi anzidette, quelle presso le quali il numero degli aspiranti al concorso sarà inferiore a cinquanta, assegnando ad altra sede i candidati che abbiano chiesto di sostenere le prove scritte in una delle sedi soppresse.

Non sono consentite variazioni nella scelta della sede indicata nella domanda.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'avviso per la presentazione alla prova orale ed alla prova pratica sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4

(*Prova di esame*)

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova orale ed una prova pratica di dattilografia.

Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

(Esito delle prove di esame)

Sono ammessi alla prova orale ed alla prova pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, ed alla prova pratica, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale ed il voto riportato nella prova pratica.

Art. 6.

(Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi)

I candidati che abbiano superato la prova orale e la prova pratica debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

(Graduatoria)

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

(Presentazione dei documenti)

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal Sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi

motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente,

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente,

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva,

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo da L 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto,

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L 100, rilasciato dal Sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quale appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro

2) titolo di studio, come al n 1) del primo comma,

3) certificato medico, come al n 6), del primo comma

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n 7) del primo comma In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art 7

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od Enti di qualsiasi natura.

Art 9

(Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età)

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915 18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n 588 contenuta nella dispensa n 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L 100,

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L 100 dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana,

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L 100,

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n 241, gli alto atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n° 27,

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915 18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido,

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod 69 *ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915 18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940 43 o della guerra di

liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142,

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre,

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione,

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma,

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana,

p) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione,

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza,

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica,

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra,

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata,

w) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8,

x) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10

(Nomina dei vincitori)

I vincitori del concorso saranno nominati in prova applicati aggiunti nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.

(Periodo di prova)

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12

(Commissione d'esame)

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata,

b) da quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe o equiparata

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 28 novembre 1958

Il Ministro VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1959
Registro n. 1 Lavoro e previdenza soc , foglio n. 331. — BARONE

ALLEGATO n. 1

PROGRAMMA DI ESAME

I — *Prove scritte*

1) Componimento italiano (nell'attribuzione del voto per tale prova scritta sarà tenuto conto della calligrafia)

2) Risoluzione di un problema di aritmetica elementare, nei limiti del programma fissato per la prova orale.

II — *Prova orale*

1) Aritmetica elementare nomenclatura decimale - Prime operazioni Divisibilità dei numeri Numeri primi Massimo comune divisore e minimo comune multiplo Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale Numeri complessi Potenza e radice dei numeri - Estrazione della radice quadrata Rapporti e proporzioni Media aritmetica Risoluzione di problemi sulla regola del tre semplice e del tre composto Risoluzione di problemi di ripartizione diretta ed inversa

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo I Ministeri Organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi organi periferici (Ispettorato del lavoro, Uffici del lavoro e della massima occupazione).

I Ministri ed i Sottosegretari di Stato - Il Consiglio dei Ministri Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti L'Avvocatura dello Stato

La Prefettura la Provincia, il Comune e i loro organi

Cenni sul rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti e ai doveri dell'impiegato

3) Nozioni elementari di statistica Concetto e oggetto della statistica Unità statistica Spoglio e aggruppamento dei dati statistici - Elaborazione dei dati medie e rapporti - Rappresentazioni grafiche e numeri indici

III — *Prova pratica di dattilografia*

Scrittura, sotto dettato, su macchina Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico alla velocità di 180 battute (circa trenta parole) al minuto primo

Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità

N B L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, né consigliare i testi da usare per la preparazione

Il Ministro: VIGORELLI

ALLEGATO n 2

Schema della domanda di ammissione da inviarsi, su carta da bollo da L 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale ispettorato del lavoro Divisione IV — Via Flavia, 6. — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . nato a (provincia di) il giorno . . domiciliato in (provincia di . .) via . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a novanta posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Ispettorato del lavoro.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di . . in data . presso la scuola . . . di di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini del e disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate)

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva, di essere attualmente in servizio militare presso , di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di , ovvero perchè riformato o rivedibile)

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . in qualità di . . dal . al e che detto servizio è cessato a motivo di . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso

Fa presente di voler sostenere le prove scritte presso la sede di esame di (Torino, Genova, Milano, Padova, Bologna, Roma, Bari, Palermo, Cagliari)

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n 1700 Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1693)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1957.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (dicembre 1958 - Anno X - dispensa 12ª) è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori e quella dei dichiarati idonei del concorso per esami a sette posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale) del predetto Ministero, indetto con decreto Ministeriale 18 giugno 1957, approvata con decreto Ministeriale 1° ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 dello stesso mese, registro n 6 Marina mercantile, foglio n 155

(1984)

PREFETTURA DI SALERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;
Visto l'art. 50 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;
Visto il decreto prefettizio n 24385 in data 26 marzo 1958, con cui è stato indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1957, è costituita come appresso:

Presidente:
Suriano dott. Pasquale, vice prefetto.

Componenti:
Ferrara dott Luigi, veterinario provinciale;
Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria,
Marcato prof. Arnaldo, docente in patologia generale e anatomia patologica;
Pascarelli dott. Francesco, veterinario condotto.

Segretario:
Bilotta dott Gaetano.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura

Salerno, addì 23 marzo 1959

Il prefetto MONDIO

(2027)

PREFETTURA DI MESSINA

Modificazioni nella composizione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Messina al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il proprio decreto n 19663/3 del 5 luglio 1956, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso ai posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1954,
Considerato che avverso la graduatoria dei vincitori di detto concorso, nonchè contro i criteri di massima, è stato proposto ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa, che in accoglimento di esso, ha annullato gli atti ed i verbali impugnati,
Ritenuto, quindi, che occorre provvedere alla rielaborazione degli atti del concorso in argomento,
Visto il proprio decreto 43571/3ª del 29 ottobre 1958, con il quale il dott. Nicolò Paradiso, consigliere di 2ª classe, è stato incaricato, in sostituzione del dott G D'Amico, trasferito, di esercitare le funzioni di segretario della Commissione
Ritenuto che i professori Montemagno Francesco e Casarosa Lisimaco, già componenti della predetta Commissione, hanno fatto conoscere di non poter partecipare alle nuove operazioni prima della fine del prossimo mese di giugno,
Ritenuta la necessità di sostituirli per potere espletare al più presto le operazioni relative,
Vista la designazione pervenuta dal Consiglio dell Ordine dei veterinari a mente dell'ultima parte della lettera *b* del l'art. 47 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie,
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 225, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,
Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La composizione della Commissione giudicatrice del concorso per veterinari condotti per i posti vacanti al 30 novembre 1954. (costituita con decreto 19663 del 5 luglio 1956), incaricata della rielaborazione degli atti di tale concorso, per effetto dell'annullamento deciso dal Consiglio della Giunta amministrativa con sentenza delli 24 febbraio-30 maggio 1958, viene modificata come segue

Finzi dott. prof. Guido docente di clinica medica, designato dal Consiglio dell'Ordine dei veterinari,
Marcato dott. prof. Arnaldo, docente di anatomia patologica
in sostituzione dei professori Montemagno Francesco, docente di clinica medica veterinaria e Casarosa Lisimaco docente di anatomia patologica

Per effetto di tali variazioni, l attuale composizione del Collegio di cui si parla è la seguente

Presidente
Ricceri dott Salvatore, vice prefetto ispettore

Componenti
Sorce dott Giovanni veterinario provinciale,
Finzi prof Guido, docente di clinica medica, designato dal Consiglio dell'Ordine,
Marcato prof Arnaldo, docente di anatomia patologica
Randazzo dott Antonino, veterinario condotto.

Segretario
Paradiso dott. Nicolò, consigliere di 2ª classe

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nella «Gazzetta Regionale», mentre copia di esso verrà affissa, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura

Messina, addì 27 marzo 1959

Il prefetto JOANNIN

(2025)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.